

OPERAZIONI INESISTENTI E IVA: ESCLUSA LA DETRAZIONE IN ASSENZA DI PROVA DI INERENZA

- Sentenza del 19.11.205 dep il 23/12/2025, n. 5195 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano

Composizione

- Pres. Lotti
- Rel. Salvo

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 378 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE.

Operazioni oggettivamente inesistenti - Detrazione IVA – Avvenuto versamento dell'imposta formalmente indicata in fattura – Insufficienza – Inerenza del costo – Necessità.

Massima

In tema di IVA, in caso di disconoscimento di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, il mero versamento dell'imposta indicata in fattura non è idoneo a far sorgere il diritto alla detrazione, poiché, ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633/1972, tale diritto presuppone la dimostrazione che l'operazione fatturata corrisponda a un costo effettivamente sostenuto e inerente all'attività d'impresa, gravando sul contribuente l'onere di provare la concreta esistenza dell'operazione e la sua riferibilità all'attività esercitata, anche in coerenza con i criteri di inerenza di cui all'art. 109 del TUIR (d.P.R. n. 917/1986).

Rif. Normativi

- D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 19
- D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 21

Conformi

- Cass., sez. 5, ord. n. 8919 del 14/05/2025
- Cass., sez. 5, n. 33915 del 19/12/2019

Anno pubbl.

- 2025